

=====REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA=====

Convenzione quadro per l'affidamento del servizio di vigilanza

armata e altri servizi presso gli immobili delle

Amministrazioni del territorio della Regione Autonoma della

Sardegna

Lotto 3 CIG 7993578D3B

Lotto 4 CIG 7993597CE9

Lotto 5 CIG 79936275AD

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre

=====TRA:=====

- **LILLIU CINZIA**, nata a Cagliari il 18 luglio 1971,

domiciliata per la carica in Cagliari, viale Trento civico 69,

la quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella

sua qualità di Direttore generale della Centrale Regionale di

Committenza, nominata con Decreto dell'Assessore degli affari

generali, personale e riforma della Regione n. 49 prot. n.

2827 del 1 luglio 2020;

- **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**, Centrale Regionale di

Committenza con sede in Cagliari viale Trento n. 69, codice

fiscale 80002870923, (di seguito, per brevità, nel corso del

presente atto, anche "Regione" e

"Appaltante").=====

- **CHISU LUIGI**, nato a Nuoro il 13 novembre 1953, residente a

Nuoro via Gina Manconi n. 2, codice fiscale CHSLGU53S13F979E,

domiciliato per la carica presso la sede della società di cui

infra, il quale interviene al presente atto in qualità di

legale rappresentante della Società:=====

- **"SOCIETA' COOPERATIVA VIGILANZA LA NUORESE A R.L."**, con sede

in Nuoro via Ichnusa n. 3, partita IVA, codice fiscale e

numero d'iscrizione presso il registro imprese della

C.C.I.A.A. di Nuoro 00188640916, numero R.E.A. NU-34735,

capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese,

costituita con atto a rogito del dott. Alessio Sanna notaio in

Nuoro in data 25.11.2020 tra la società **COOPERATIVA VIGILANZA**

LA NUORESE A R.L., sopra generalizzata, la società **"ISTITUTO**

DI VIGILANZA LA SICUREZZA NOTTURNA SOCIETA' A RESPONSABILITA'

LIMITATA", con sede in Cagliari, in Viale Diaz civico 113,

capitale sociale Euro 673.460,00 (seicentotrentatremila

quattrocen-tosessanta virgola zero zero), interamente versato,

iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la

C.C.I.A.A. di Cagliari, al numero e codice fiscale/partita IVA

01267760922, con il numero REA CA-105466, (di seguito nel

corso del presente atto, per brevità, anche "Appaltatore"o

"Fornitore"), la società **"ALARM SYSTEM S.R.L."**, società con

unico socio, con sede in Cagliari, Via Galvani civici 58/60,

capitale sociale di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero

zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese

tenuto presso la C.C.I.A.A. di Cagliari, al numero e codice

fiscale/partita IVA 01100020922, con il numero REA CA-101876,

(di seguito nel corso del presente atto, per brevità, anche

"Appaltatore" o "Fornitore") e la società "**SICURITALIA IVRI**

S.P.A." con sede in Como, Via Belvedere civico 2/A, capitale

sociale Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero),

interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese

tenuto presso la C.C.I.A.A. di Como - Lecco, al numero e

codice fiscale/partita IVA 07897711003, con il numero REA CO-

289970 (di seguito nel corso del presente atto, per brevità,

anche "Appaltatore" o "Fornitore")=====

=====Premesso=====

a) che con determinazione del 5 agosto 2019 prot. n. 7113

repertorio n. 254 il Direttore generale della Centrale

Regionale di Committenza ha indetto una procedura aperta

informatizzata, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

e finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro valevoli

sull'intero territorio della Regione Sardegna, per

l'affidamento del servizio di vigilanza armata, altri servizi

aggiuntivi e trasporto valori e del portierato per tutte le

Amministrazioni, le aziende sanitarie ed gli Enti della

Regione Autonoma della Sardegna.=====

b) che la suddetta procedura è articolata in dodici lotti, di

cui sei aventi ad oggetto i servizi di vigilanza di cui al

seguente oggetto:=====

- **Lotto 1** - Sardegna Sud - Servizio di vigilanza armata e

altri servizi aggiuntivi e trasporto valori per tutte le

amministrazioni rientranti nel territorio di competenza della

Prefettura di Cagliari (escluse le Aziende Sanitarie);=====

- **Lotto 2** - Sardegna Sud Settore Sanità - Servizio di

vigilanza armata e altri servizi aggiuntivi e trasporto valori

per tutte le Aziende Sanitarie rientranti nel territorio di

competenza della Prefettura di Cagliari;=====

- **Lotto 3** - Sardegna Est - Servizio di vigilanza armata e

altri servizi aggiuntivi, e trasporto valori e per tutte le

amministrazioni rientranti nel territorio di competenza della

Prefettura di Nuoro;=====

- **Lotto 4** - Sardegna Ovest - Servizio di vigilanza armata e

altri servizi aggiuntivi, e trasporto valori e per tutte le

amministrazioni rientranti nel territorio di competenza della

Prefettura di Oristano=====

- **Lotto 5** - Sardegna Nord - Servizio di vigilanza armata e

altri servizi aggiuntivi e trasporto valori per tutte le

amministrazioni rientranti nel territorio di competenza della

Prefettura di Sassari(escluse le Aziende Sanitarie)=====

- **Lotto 6** - Sardegna Nord Settore sanità - Servizio di

vigilanza armata e altri servizi aggiuntivi e trasporto valori

per tutte le Aziende Sanitarie rientranti nel territorio di

competenza della Prefettura di Sassari=====

c) che la presente convenzione ha ad oggetto il **Lotto 3, il**

lotto 4 e il **Lotto 5** codice CIG rispettivamente **7993578D3B,**

7993597CE9 e 79936275AD;=====

d) che è risultato aggiudicatario di detto servizio il predetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese **"SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC. COOP. A R.L.", "LA SICUREZZA NOTTURNA S.R.L.", "ALARM SYSTEM S.R.L." e "SICURITALIA IVRI S.P.A."** con i seguenti prezzi offerti:=====

Lotto 3 € 21.507.865,01=====

(ventunomilionicinquecentosettemilaottocentosessantacinque,01)

Lotto 4 € 12.525.565,68=====

(dodicimilionicinquecentoventicinquemilacinquecentosessantacinque,68)=====

Lotto 5 € 10.537.304,9=====

(diecimilionicinquecentotrentasettemilatrecentoquattro,9);=====

e) che con determinazione del 6 ottobre 2020 repertorio n. 347, il Direttore generale ha disposto l'affidamento del servizio in oggetto al suddetto Raggruppamento temporaneo di imprese per i predetti importi;=====

f) che per l'effetto, gli aggiudicatari hanno manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;=====

g) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme

disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la

documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni

alle modalità ed ai termini stabiliti;=====

h) che si è provveduto alla verifica del possesso dei

requisiti di ordine generale e di ordine speciale in capo al

Raggruppamento temporaneo di imprese e che tale verifica ha

avuto esito positivo;=====

i) che il Fornitore ha prestato la prevista garanzia

fideiussoria per la cauzione definitiva come stabilito nel

disciplinare di gara, nonché ha stipulato un'adeguata polizza

assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei

terzi, che seppur non allegate materialmente alla presente

convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

l) che con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del

D.Lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente

Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto del Committente nei propri

confronti per il triennio successivo alla cessazione del

rapporto;=====

m) che il Fornitore, con la sottoscrizione della presente

Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli

articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e

patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente

considerato quanto stabilito e convenuto con le relative

clausole;=====

n) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per

la Centrale regionale di committenza nei confronti del

Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione

le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse

dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi

Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti,

saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;=====

o) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a

tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una

parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso

l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (contratti) nei

quali saranno specificate le prestazioni di servizi da

fornire;=====

p) che pertanto si rende necessario addivenire alla stipula

della presente convenzione;=====

q) che la presente convenzione non può essere ceduta, a pena

di nullità;=====

r) che la rappresentanza legale e la firma del Raggruppamento

temporaneo di imprese **"SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA**

NUORESE SOC. COOP. A R.L.", "LA SICUREZZA NOTTURNA S.R.L.",

"ALARM SYSTEM S.R.L.", "SICURITALIA IVRI S.P.A." per l'atto in

oggetto spettano al rappresentante legale dell'impresa

mandataria capogruppo, signor Luigi

Chisu;=====

s) che la suddette imprese mandataria e mandanti hanno
dichiarato con le modalità e le prescrizioni di cui
all'articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016 di voler
subappaltare tutti i servizi previsti nel capitolato nei
limiti del 40%, e comunque nei termini di
legge;=====

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale
del presente atto, le parti, come sopra costituite, mentre
confermano gli atti e le operazioni richiamati nella
precedente narrativa che forma parte integrante del presente
contratto, convengono e stipulano quanto segue:=====

=====Titolo I=====

=====Articolo 1=====

=====OGGETTO E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE=====

Per l'importo di euro € 21.507.865,01=====

(ventunomilionicinquecentosettemilaottocentosessantacinque,01,

la Regione concede al Fornitore, che accetta senza riserva
alcuna, l'appalto del seguente servizio e
precisamente:=====

**Lotto 3 - " Sardegna Est - Servizio di vigilanza armata e altri
servizi aggiuntivi, e trasporto valori e per tutte le
amministrazioni rientranti nel territorio di competenza della
Prefettura di Nuoro;"=====**

=====Titolo II=====

=====**Articolo 1**=====

=====**OGGETTO E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE**=====

Per l'importo di euro € **12.525.565,68**=====

(dodicimilionicinquecentoventicinquemilacinquecentosessantacinque,68)=====

la Regione concede al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del seguente servizio e precisamente:=====

Lotto 4 - " Servizio di vigilanza armata e altri servizi aggiuntivi, e trasporto valori e per tutte le amministrazioni rientranti nel territorio di competenza della Prefettura di Oristano"=====

=====**Titolo III**=====

=====**Articolo 1**=====

Per l'importo di euro € **10.537.304,9**=====

(diecimilionicinquecentotrentasettemilatrecentoquattro,9, la Regione concede al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del seguente servizio e precisamente:=====

Lotto 5 - "Servizio di vigilanza armata e altri servizi aggiuntivi e trasporto valori per tutte le amministrazioni rientranti nel territorio di competenza della Prefettura di Sassari (escluse le Aziende Sanitarie)"=====

=====**Disposizioni Comuni**=====

=====**DEFINIZIONI**=====

Nell'ambito della Convenzione si intende per:=====

-Amministrazioni: le Amministrazioni presso le quali il

Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;

-Convenzione: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati,

nonché i documenti ivi richiamati;

-Fornitore: l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese

o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente

sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto

nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi

di Fornitura;

-Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento,

disponibile sul portale SardegnaCat nella sezione delle

Convenzioni, con il quale le Amministrazioni comunicano la

volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione,

impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione

richiesta;

-Sito: lo spazio web sul portale internet all'indirizzo

<https://www.sardegncat.it/>, dedicato e gestito dalla Centrale

Regionale di Committenza, contenente un'area riservata alle

Convenzioni;

-Importo massimo spendibile: si intende il valore complessivo

massimale per ciascun lotto di riferimento.

=====Articolo2=====

=====DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLA CONVENZIONE=====

=====ED OSSERVANZA DEGLI STESSI=====

Fanno parte integrante e sostanziale della

convenzione:=====

1. il **Capitolato Tecnico**;=====

2. il **Disciplinare di gara**;=====

3. Il **D.Lgs. 50/2016**;=====

4. le offerte tecniche=====

5.le **Offerte Economiche**, che, in copia, si allegano al presente atto;=====

L'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i suddetti documenti, che, per patto espresso, s'intendono come parte integrante e sostanziale del presente contratto anche qualora non siano qui allegati.=====

L'Appaltatore s'impegna a fornire il servizio di cui sopra alle condizioni dettate dal presente contratto, nonché alle condizioni tutte previste nel **"Capitolato Tecnico"** che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere e di accettare.=====

Con il presente atto l'Appaltatore si obbliga, legalmente e formalmente, a fornire il servizio in oggetto in completa osservanza delle norme del **"Capitolato Tecnico"**.=====

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le leggi e regolamenti in vigore.=====

L'appalto viene, quindi, concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità sopra richiamati ovvero dedotti, ovvero risultanti dai suddetti documenti, che

formano parte integrante e sostanziale della presente

convenzione.=====

L'Appaltatore resta, perciò, obbligato alla fornitura del

servizio secondo le prescrizioni evidenziate in tutti gli atti

e documentazioni richiamati nel presente contratto, siano essi

materialmente allegati o no.=====

I documenti che non vengono materialmente allegati al presente

atto, saranno conservati dalla stazione appaltante.=====

=====Articolo 3=====

=====NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE=====

1.L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione

e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via gradata:===

-dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi

richiamati, in particolare dal capitolato tecnico,dall'offerta

tecnica, dall'offerta economica dell'Aggiudicatario e da tutti

gli allegati al Disciplinare di gara che costituiscono la

manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con

il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni

contrattuali;=====

- dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni

riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere

esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente

allegati, fanno parte del presente Atto;=====

- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e comunque

dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;=====

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.=====

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nei capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio della Stazione appaltante, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.=====

3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.=====

4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.=====

=====Articolo 4=====

=====DURATA E IMPORTO MASSIMO SPENDIBILE=====

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile:=====

- per il Lotto 3 € 24.060.592,50 IVA esclusa=====

- per il Lotto 4 € 13.774.524,30 IVA esclusa=====

- per il Lotto 5 € 11.612.783,40 IVA esclusa=====

eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 106, comma 12

del D.Lgs. 50/2016, ciascuna Convenzione avrà durata di 24

mesi a decorrere dalla data di stipula della stessa e potrà

essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione

scritta della Centrale regionale di committenza, nell'ipotesi

in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito

l'importo massimo spendibile.=====

2. La Centrale si riserva la facoltà di risolvere una o più

Convenzioni, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per

la Centrale regionale, qualora disposizioni legislative,

regolamentari ed autorizzative non ne consentano la

prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi

stabiliti nella Convenzione medesima.=====

4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende

il periodo entro il quale le Amministrazioni Contraenti

possono emettere Ordinativi di Fornitura, vale a dire

stipulare contratti con il Fornitore.=====

Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le

Amministrazioni contraenti danno origine ad un contratto per

l'affidamento dei servizi oggetto di gara, la cui durata è

fissata in 36 mesi dalla data di emissione e non è vincolata

alla durata della Convenzione nell'ambito della quale è stato

emesso.=====

5. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a fornire i servizi del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile.=====

6. La durata delle Convenzioni in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni ovvero a condizioni più favorevoli.=====

7. Se, per qualsiasi motivo dovesse cessare l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a società diverse dal medesimo Fornitore.=====

=====Articolo 5=====

=====UTILIZZO DELLA CONVENZIONE=====

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione

delle Amministrazioni al sito.=====

2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante

l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti da Punti

Ordinanti ed inviati al Fornitore; il quale dovrà comunicare

la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura alla Centrale di

Committenza con le modalità di cui al successivo articolo 6.

=====Articolo 6=====

=====MODALITA' DI ADESIONE=====

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in

forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con

le Amministrazioni si concludono con la semplice ricezione da

parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura

inviati o trasmessi dalle Amministrazioni.=====

2. Gli Ordinativi di Fornitura devono essere firmati

digitalmente e inviati dai Punti ordinanti esclusivamente

tramite la piattaforma SardegnaCAT. Il Fornitore non può dare

seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità

alternative a quella descritta nel presente comma.=====

3. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo

all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due

giorni lavorativi, a dare riscontro alle Amministrazioni,

attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

4. Antecedentemente all'emissione dell'Ordinativo di

Fornitura, le singole Amministrazioni interessate devono

trasmettere al Fornitore una Richiesta Preliminare di
 Fornitura (RPF) contenente una sintetica descrizione delle
 sedi presso cui il servizio andrà svolto con l'indicazione
 dell'ubicazione degli immobili, una sintetica descrizione dei
 servizi richiesti e delle caratteristiche specifiche per ogni
 servizio, gli orari di avvio e chiusura dei servizi, le
 informazioni su eventuali rischi specifici, le procedure
 interne previste per l'espletamento delle attività richieste,
 quant'altro ritenuto necessario indicare. Il Fornitore, entro
 3 giorni solari dalla ricezione della Richiesta Preliminare di
 Fornitura ha l'obbligo di concordare con l'Amministrazione
 interessata la data del sopralluogo che dovrà comunque
 avvenire entro 10 giorni solari dalla ricezione della RPF,
 salvo diverso accordo con l'Amministrazione Contraente. In
 occasione del sopralluogo, l'Amministrazione comunicherà al
 Fornitore il nominativo del Supervisore.=====

Entro 15 giorni solari dal sopralluogo, pena l'applicazione
 delle penali, il Fornitore dovrà fornire all'Amministrazione
 interessata un Piano Dettagliato degli Interventi conforme a
 quanto presentato in sede di presentazione dell'offerta
 tecnica. Tale documento comprenderà almeno le seguenti
 informazioni:=====

- servizi richiesti;=====
- ubicazione degli immobili presso i quali saranno attivati i
servizi;=====

- orari in cui è richiesta la prestazione dei servizi;=====

- percorsi e fasce orarie per la vigilanza ispettiva;=====

- organizzazione, numero di risorse individuate per
l'erogazione dei servizi=====

- fasce orarie per tutti gli altri servizi disciplinati nel
capitolato tecnico;=====

- canoni e prezzi applicati;=====

- ammontare totale del servizio richiesto;=====

- in caso di RTI, indicazione della società che erogherà
ciascun servizio richiesto e la quota di partecipazione nel
raggruppamento stesso;=====

- tutto quanto ritenuto necessario indicare.=====

Il Piano dettagliato degli interventi dovrà riportare i
servizi che il Fornitore, eventualmente, intende affidare in
subappalto ed indicare il nominativo della società
subappaltatrice, nel rispetto dei limiti di cui art. 105 del
D. Lgs. 50/2016.=====

Il Piano dettagliato degli interventi dovrà altresì contenere
una dichiarazione relativa al censimento quali-quantitativo di
ciascun impianto in uso nell'Amministrazione rilevato durante
i sopralluoghi effettuati.=====

Contestualmente al Piano dettagliato degli interventi, il
fornitore consegna all'Amministrazione il progetto di
assorbimento atto ad illustrare le modalità di applicazione
della clausola sociale, con particolare riguardo al numero di

lavoratori che beneficeranno della stessa, tenuto conto di

quanto previsto dal CCNL di riferimento, e alla relativa

proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

La mancata presentazione del progetto di assorbimento, anche a

seguito della reiterazione della richiesta, determina

l'applicazione delle penali e nel caso la risoluzione del

contratto.=====

L'Amministrazione, una volta ricevuto il Piano Dettagliato

degli Interventi, potrà:=====

- valutarne l'adeguatezza, verificare la presenza degli

elementi essenziali di cui sopra;=====

- accettarlo, e quindi procedere all'emissione dell'Ordinativo

di Fornitura;=====

- inviare, tramite il Supervisore, le proprie deduzioni. Il

Fornitore, in tal caso dovrà riformulare un nuovo piano

recependo la richiesta di modifiche del Supervisore e inviarle

entro i successivi 5 giorni solari, pena applicazione delle

penali.=====

L'accettazione del Piano dettagliato degli interventi si

formalizza nell'emissione dell'Ordinativo di fornitura (OdF).=

L'emissione dell'OdF è subordinato alla presentazione dal

parte del Fornitore del Progetto di Assorbimento e dall'invio

tramite pec dello stesso Progetto di Assorbimento e del Piano

dettagliato degli interventi, alla Centrale Regionale di

Committenza.=====

Resta fermo che il servizio dovrà essere attivato entro e non

oltre 30 giorni dall'emissione dell'OdF, pena l'applicazione

della penale.=====

Eventuali modifiche da apportare al Piano dettagliato degli

Interventi dovranno sempre essere formalizzate attraverso atto

aggiuntivo e avranno efficacia a fare data dalla comunicazione

da parte dell'Amministrazione o comunque sarà considerato

efficace nel termine massimo di 10 giorni dalla avvenuta

comunicazione.=====

Resta inteso che il Fornitore dovrà garantire la continuità

dei servizi presi in carico e dovrà quindi coordinarsi tramite

il Supervisore con eventuali Fornitori a cui è subentrato.=====

La Richiesta Preliminare, il Piano dettagliato e l'Ordinativo

di Fornitura devono recare una numerazione univoca che

consenta la tracciabilità e la gestione progressiva delle

adesioni in funzione della data di ricevimento.=====

5. Il Fornitore nei casi espressamente previsti all'articolo

11 "Clausola Sociale e Progetto di assorbimento" si impegna

preliminarmente all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura a

redigere un programma di inserimento lavorativo, nel rispetto

delle modalità riportate nel suddetto articolo.=====

6. Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione dei

servizi oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, anche solo in

parte il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale

impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni

lavorativi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.=====

=====Articolo 7=====

CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.=====

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.=====

3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle

prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.=====

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Centrale di Committenza, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.=====

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale di Committenza e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.===

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione

istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il

Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette

prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti,

senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività

lavorativa in atto.=====

7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs.

n. 81/2008, l'Amministrazione contraente presso cui deve

essere eseguito l'Ordinativo di Fornitura, prima dell'inizio

dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica

dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare

il D.U.V.R.I. predisposto dalla Centrale di Committenza,

referendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti

nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare,

nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in

relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali

oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o

modificato in accordo con il Fornitore, deve essere

debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo,

pena la nullità dell'Ordinativo di Fornitura.=====

8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a

qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui

l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere

ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle

Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.=====

9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione

delle attività contrattuali, di personale idoneo che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.=====

10. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale di Committenza, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.=====

11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni e/o alla Centrale di Committenza, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.=

12. Resta espressamente inteso che la Centrale di Committenza può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di propri Ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni.=====

13. Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da

ciascuna emessi.=====

=====Articolo 8=====

=====OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE=====

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle
altre parti della Convenzione, a:=====

- garantire il servizio oggetto della Convenzione alle
condizioni stabilite nel capitolato tecnico e nel Piano
Dettagliato degli Interventi;=====

- prestare i servizi previsti nei Piani Dettagliati degli
Interventi alle condizioni, livelli di servizio e modalità
stabilite nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica ove
migliorativa anche se non espressamente riportati nella
presente Convenzione, impiegando tutte le attrezzature ed il
personale necessario per la loro realizzazione;=====

- eseguire gli Ordinativi di Fornitura, anche aggiuntivi, in
conformità a quanto stabilito nel Piano Dettagliato degli
Interventi sottoscritto da ciascuna Amministrazione, pena
l'applicazione delle penali di cui oltre;=====

- attenersi alle disposizioni emanate dal Supervisore
dell'immobile per non arrecare disturbo o intralcio al
regolare funzionamento in qualsiasi area oggetto
dell'Ordinativo di Fornitura nel rispetto degli orari di
lavoro concordati con il Supervisore;=====

- garantire la continuità dei servizi presi in carico
coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con

eventuali Fornitori a cui è subentrato;=====

- organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato e/o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste e concordate con l'Amministrazione Contraente e risultanti dal Piano Dettagliato degli Interventi;=====

- adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità degli addetti delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;=====

- dotare il personale di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio per comunicare con la Centrale Operativa; =====

- garantire sempre il corretto funzionamento della Centrale operativa di cui dispone;=====

- uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i servizi oggetto della Convenzione;==

- controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'Amministrazione (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassette o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti. Il

Fornitore instruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione;=====

- essere consapevole che l'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quegli addetti o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga graditi e/o essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;=====

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale di Committenza di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;=====

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;=====

- utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di ogni altra

norma e/o disposizione che sarà impartita dal Supervisore

degli immobili. A tal fine il Fornitore si impegna ad

impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio

personale sui rischi specifici, propri dell'attività da

svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da

adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela

ambientale;=====

- osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e

regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di

sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in

particolare del D.Lgs. n.81 del 2008 e di quelle che verranno

emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli

Ordinativi di Fornitura in quanto applicabili (prevenzione

infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela

dell'ambiente) e a verificare che anche gli addetti rispettino

integralmente le disposizioni di cui sopra;=====

- dotare gli addetti sia di dispositivi di protezione

individuali che collettivi per garantire la sicurezza in

relazione al tipo di attività svolta;=====

- mantenere, nel corso della durata degli Ordinativi di

Fornitura i prodotti e le attrezzature proposti in sede di

offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte della

Centrale di Committenza e/o delle Amministrazioni contraenti.=

- Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione dei

servizi oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che

verranno indicati nel Piano Dettagliato degli Interventi. I

servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso

di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione

delle sedi e dei locali; tali variazioni dovranno comunque

risultare dall'Ordinativo di Fornitura Aggiuntivo.=====

2. Il Fornitore si impegna, per tutta la durata dei contratti

di fornitura, ad assorbire, ai sensi dell'articolo 50 del D.

Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel proprio organico il personale già

operante alle dipendenze del Fornitore uscente secondo i

termini e le condizioni previste nelle Linee Guida ANAC n. 13

del 13.2.2019. L'elenco ed i dati relativi al personale del

fornitore uscente, soggetto all'applicazione della clausola

sociale, eventualmente riassorbibile, sarà comunicato

dall'Amministrazione in fase di Richiesta Preliminare di

Fornitura, come meglio precisato nel capitolato tecnico.=====

3. L'appaltatore altresì si obbliga, ai fini dell'applicazione

della clausola sociale, a fornire all'Amministrazione, con

cadenza semestrale, le informazioni sul personale utilizzato

nel corso di esecuzione del Contratto di Fornitura.=====

4. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla

Centrale di Committenza in formato elettronico, tutti i dati e

la documentazione di rendicontazione dei servizi prestati,

secondo quanto previsto al successivo Articolo 12, anche al

fine di consentire alla Centrale di Committenza di monitorare

la conformità dei servizi alle norme previste nella

Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura e di consegnare

alla stessa copia del Piano Dettagliato degli Interventi

relativi a ciascun Ordinativo di Fornitura, ove richiesto.=====

5. Il Fornitore, in seguito al ricevimento di ciascun

Ordinativo di Fornitura, si impegna a nominare un Gestore del

Servizio ovvero un Responsabile Operativo cui è demandato il

compito di interfaccia unica verso l'Amministrazione

Contraente come descritto nel capitolato tecnico.=====

6. Su richiesta scritta della Centrale di Committenza o delle

singole Amministrazioni, il Fornitore dovrà presentare il

libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con

certificazione di resa di conformità. Nel caso di

inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla

richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se

necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza

accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del

corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del

pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme

accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La

detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui

l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi

predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il

Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha

titolo per un eventuale risarcimento del danno.=====

7. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla

Centrale di Committenza in formato elettronico, tutti i dati e

la documentazione di rendicontazione dei servizi secondo

quanto previsto al successivo articolo 12.=====

=====Articolo 9=====

=====OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO=====

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi

verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi

compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la

disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio

carico tutti i relativi oneri.=====

2. In merito alle procedure di cambio d'appalto le parti

dovranno applicare le procedure per il cambio d'appalto

previste nei relativi Contratti Collettivi. La corretta

adozione e applicazione delle disposizioni di cui sopra

rappresenta una condizione indispensabile per la stipula della

Convenzione.=====

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare

i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza

e fino alla loro sostituzione.=====

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di

Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche

nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o

receda da esse, per tutto il periodo di validità della

presente Convenzione.=====

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ. a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali addetti di parti delle attività oggetto della Convenzione.

6. Si applicano le disposizioni a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.=====

=====Articolo 10=====

=====MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA=====

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite ed nei luoghi indicati dall'Amministrazione, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi indicati nel capitolato tecnico, nell'offerta tecnica e in ciascun Piano Dettagliato degli Interventi.=====

2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.=====

3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto disciplinato nel capitolato tecnico ovvero nell'offerta tecnica se migliorativa, e nel Piano Dettagliato degli Interventi, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente.=====

4. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto dei tempi, degli standard e delle frequenze indicate nel Piano Dettagliato degli Interventi pena l'applicazione delle penali di cui oltre.=====

=====Articolo 11=====

=====CLAUSOLA SOCIALE E PROGETTO DI ASSORBIMENTO=====

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nella nuova Convenzione, l'aggiudicatario della Convenzione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.=====

A tal fine e contestualmente al Piano dettagliato degli interventi, il fornitore deve obbligatoriamente presentare all'Amministrazione contraente un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

2. La mancata presentazione del progetto di assorbimento equivale alla mancata accettazione della clausola sociale.=====

3. La mancata applicazione della clausola sociale ed il rispetto delle previsioni previste nel Progetto di assorbimento sarà verificata in fase di esecuzione del

contratto dalle Amministrazioni Contraenti, al fine di

accertare o meno se l'aggiudicatario abbia commesso grave

negligenza o malafede nell'esecuzione del contratto.=====

4. Relativamente agli immobili in uso all'Ente Regione

Autonoma della Sardegna e al Consiglio Regionale della

Sardegna", in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge

Regionale 13 aprile 2017, n. 5, art 2, comma 22, l'impresa

aggiudicataria si impegna inoltre a tutelare il livello

retributivo del personale impegnato nel nuovo appalto.=====

=====Articolo 12=====

=====SERVIZI CONNESSI=====

Oltre alla fornitura dei servizi oggetto della Convenzione, il

Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui

costo è compreso nel canone/i e/o prezzo/i richiesto/i per

l'erogazione dei servizi. Tali servizi, descritti

dettagliatamente nel capitolato tecnico, sono:=====

- Servizio di reportistica: Il Fornitore si impegna a

predisporre e trasmettere, via Web o via pec, alla Centrale di

Committenza un flusso informativo, su base trimestrale, entro

il termine perentorio di 30 giorni successivi alla scadenza

del trimestre di riferimento, contenente al minimo le seguenti

informazioni:=====

a. copia del Piano Dettagliato degli Interventi

sottoscritto con la Amministrazioni contraenti;=====

b. nome dell'Amministrazione Contraente;=====

c. numero dell'Ordinativo di Fornitura generato dal

Sistema;=====

d. servizi richiesti dalle amministrazioni (suddivisi

secondo il "Modulo di offerta economica) e relative quantità

erogate;=====

e. valore delle fatture inviate alle Amministrazioni;=====

f. ogni altra informazione richiesta dalla Centrale

regionale di committenza=====

Inoltre annualmente ed entro tre mesi dalla scadenza del

contratto, il fornitore invia alla Centrale di Committenza un

report con l'indicazione del personale impegnato nell'appalto

secondo quanto previsto nel capitolato tecnico.=====

-Contact Center:=====

a)per la gestione degli ordinativi:=====

telefono 0784 205047-205046; 3483583763; email:

pietrotolu@vigilanzalanuorese.it;=====

b) per gli aspetti amministrativi:=====

telefono:0784 205046=====

e-mail:=====

direzione@vigilanzalanuorese.it=====

direzionelanuorese@pecaziende.com=====

Tali riferimenti, messi a disposizione dal Fornitore, sono

attivi per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00

alle ore 17.00, ad eccezione di:=====

• giorni festivi;=====

• giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio;=====

• seconda e terza settimana di agosto.=====

Le Amministrazioni potranno rivolgersi al Fornitore per
ottenere:=====

-risposte ad eventuali richieste di informazioni sul servizio;

-risposte in merito all'attivazione del servizio e
all'emissione dell'Ordinativo di fornitura;=====

-funzionamento del sistema informativo proposto;=====

- inoltrare reclami.=====

=====Articolo 13=====

=====CORRISPETTIVI=====

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla
singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi
di Fornitura, per le prestazioni di vigilanza armata, altri
servizi e trasporto valori e per le prestazioni di portierato
sono calcolati sulla base dei prezzi e/o dei canoni di cui
all'offerta economica allegata al presente schema di
convenzione.=====

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi
prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento
delle prestazioni previste nel Piano Dettagliato degli
Interventi; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e,
pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori
o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto
nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.=====

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.=====

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.=====

5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.=====

6. La Centrale di Committenza non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni Contraenti.=====

=====Articolo 14=====

=====FATTURAZIONE E PAGAMENTI=====

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.==

2. L'importo del corrispettivo per il servizio oggetto d'appalto è determinato applicando il ribasso offerto in sede di gara all'importo a base d'asta; a tale importo verrà

aggiunta l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).=====

3. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.=====

4. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Amministrazione contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce con i relativi prezzi. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.=====

5. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Amministrazione soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.=====

6. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto mensile

di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento.

Il rendiconto deve essere approvato dal Supervisore al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il Supervisore lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Supervisore che deve approvare il rendiconto entro 5 giorni dal ricevimento di tale integrazione. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".=====

7. L'importo delle predette fatture è bonificato sui conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e di seguito indicati:=====

- **Unicredit**, intestato alla **Società Cooperativa di Vigilanza La Nuorese Soc. Coop. ar.l.** con le seguenti coordinate bancarie **IBAN IT05F0200817302000104749814;**

- **Banco di Sardegna** intestato alla **Società La Sicurezza Notturna** con le seguenti coordinate bancarie **IBAN IT95N01015048000000012180;**=====

- **Banco di Sardegna** intestato alla **Società Alarm System srl** con le seguenti coordinate bancarie **IBAN IT18S0101504811000000018323 e UNICREDIT IBAN IT13J0200804809000110079884;**=====

- **BANCA INTESA SANPAOLO** intestato alla **Società SICURITALIA**

IVRI SpA con le seguenti coordinate bancarie IBAN IT96 U 03069

10910 100000002850;=====

8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.=====

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r o pec, rispettivamente dalle Amministrazioni contraenti e/o dalla Centrale di Committenza.=====

=====Articolo 15=====

=====TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA

=====RISOLUTIVA ESPRESSA=====

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli

Ordinativi di Fornitura.=====

2. I conti correnti di cui al precedente comma 7 dell'art. 14 sono dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010.=====

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Centrale di Committenza e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.=====

4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.=====

5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.=====

6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata

comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Centrale di Committenza.=====

8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Centrale di Committenza ed alla Amministrazione contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Centrale di Committenza e della Amministrazione contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.=====

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

=====Articolo 16=====

=====TRASPARENZA=====

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:=====

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;=====

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di

corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi

comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o

altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque

volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;===

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo,

somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a

rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della

presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti,

né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.=====

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle

dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il

Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti

per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si

intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore,

che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni

derivanti dalla risoluzione.=====

=====Articolo 17=====

=====PENALI=====

1. La Centrale di Committenza e le Amministrazioni Contraenti

hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e

controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed

in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di

Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano

scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.=====

2. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel capitolato tecnico, non imputabili all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la Centrale di Committenza e le Amministrazioni Contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.=====

3. Le penalità minime che la Centrale di Committenza e le Amministrazioni Contraenti si riservano di applicare sono le seguenti:=====

Irreperibilità del Gestore del Servizio o del suo sostituto:

€ 500,00 per ogni mancata reperibilità.

Indisponibilità da parte del Gestore del Servizio o del suo sostituto, a partecipare ai sopralluoghi, richiesti dall'Amministrazione Contraente, per eventuali verifiche e controlli che si rendessero necessari per il corretto espletamento del servizio: € 500,00 per ogni giorno solare di indisponibilità=====

Mancato aggiornamento del Piano dettagliato degli Interventi nel corso della validità del OdF entro i termini definiti nel capitolato tecnico: € 50,00 per ogni giorno solare di

	ritardo=====	
	Presenza di disservizi rilevati durante i controlli: € 500,00	
	per ogni giorno di disservizio, decorrenti dalla comunicazione	
	dello stesso, fino al ripristino delle condizioni ottimali.===	
	Mancata comunicazione di uno sciopero del personale alle	
	singole Amministrazioni e alla Centrale regionale di	
	committenza: € 300,00 per ogni giorno di ritardo=====	
	Mancata sostituzione degli addetti da parte del Fornitore	
	entro i termini definiti nel capitolato tecnico: € 200,00	
	per ogni giorno di ritardo=====	
	Mancata attivazione del Contact Center: € 250,00 per ogni	
	giorno di ritardo.=====	
	Mancato invio alla Centrale di Committenza del report	
	Trimestrale entro i termini definiti nel capitolato tecnico:	
	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo.=====	
	Mancata comunicazione del rapporto di servizio quotidiano	
	entro i termini definiti nel capitolato tecnico: €50,00 per	
	ogni giorno di ritardo.=====	
	Mancata comunicazione del riepilogo dei fatti accaduti nel	
	mese entro i termini definiti nel capitolato tecnico: €100,00	
	per ogni giorno di ritardo.=====	
	Mancata risposta alla RPF dell'Amministrazione entro i termini	
	definiti nel capitolato tecnico: €100,00 per ogni giorno di	
	ritardo.=====	
	Mancata effettuazione del sopralluogo entro i termini definiti	

nel capitolato tecnico: € 100,00 per ogni giorno di ritardo.===

Mancata presentazione del Piano Dettagliato degli Interventi

entro i termini definiti nel capitolato tecnico: €250,00 per

ogni giorno di ritardo=====

Mancata presentazione del nuovo Piano dettagliato degli

interventi a fronte delle deduzione del Supervisore entro i

termini definiti nel capitolato tecnico: €250,00 per ogni

giorno di ritardo=====

Mancata attivazione dei servizi previsti nel PDI e

formalizzati nell'OdF entro i termini definiti nel capitolato

tecnico: € 500,00 per ogni giorno di ritardo=====

Mancata attivazione del sistema informativo entro i termini

definiti nel capitolato tecnico: €250,00 per ogni giorno di

ritardo=====

Mancato invio della reportistica entro i termini definiti nel

capitolato tecnico: €100,00 per ogni giorno di ritardo=====

Mancata erogazione della sessione di formazione sul

funzionamento del sistema informativo entro i termini definiti

nel capitolato tecnico: € 50,00 per ogni giorno di ritardo=====

Mancata possibilità di generare la reportistica richiesta

tramite l'utilizzo del Sistema informativo: €100,00 per ogni

giorno di ritardo dalla segnalazione=====

Mancato inserimento nel sistema informativo e messa a

disposizione dell'amministrazione dei passaggi e delle

sequenze ispettive entro i termini definiti nel capitolato

tecnico: €100,00 per ogni mancato inserimento=====

Ritardo nell'effettuazione del sopralluogo per interventi di

manutenzione straordinaria rispetto ai tempi indicati nel

capitolato tecnico: €100,00 per ogni ora di ritardo in caso di

richiesta urgente; € 50,00 per ogni ora di ritardo negli altri

casi.=====

Ritardo nell'invio della dichiarazione di intervento e di

spesa rispetto ai tempi indicati nel capitolato tecnico:

€100,00 per ogni giorno di ritardo=====

Ritardo nell'effettuazione dell'intervento di manutenzione

ordinaria e straordinaria rispetto ai tempi indicati nel

capitolato e/o nel piano di manutenzione: €150,00 per ogni

giorno di ritardo=====

Mancata presentazione delle attestazioni di avvenuta

formazione, del personale addetto al servizio entro i termini

definiti nel capitolato tecnico: €100,00 per ogni giorno di

ritardo per singolo dipendente=====

Ritardo nella presentazione del Registro degli eventi anomali

relativamente alle attività di portierato rispetto ai tempi

indicati nel capitolato tecnico: €100,00 per ogni giorno di

ritardo=====

Ritardo nella presentazione del resoconto annuale rispetto ai

tempi indicati nel capitolato: €100,00 per ogni giorno di

ritardo=====

Mancata presentazione del Progetto di Assorbimento entro i

termini definiti nel capitolato tecnico: €500,00 per ogni

giorno di ritardo=====

Per ogni inadempienza relativa ai servizi oggetto dell'appalto

non contemplata nel capitolato tecnico: €300,00 per ogni

inadempienza=====

4. In ogni caso ciascuna singola Amministrazione Contraente

potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della

misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del

proprio Ordinativo di Fornitura; mentre la Centrale di

Committenza potrà applicare penali sino a concorrenza della

misura massima del 10% (dieci per cento) del valore

complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate

dalle singole Amministrazioni Contraenti. Resta fermo, in

entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.=====

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo

all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi,

verranno contestati per iscritto al Fornitore

dall'Amministrazione Contraente o dalla Centrale di

Committenza; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in

ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2

(due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non

siano accoglibili a insindacabile giudizio delle

Amministrazioni Contraenti, che avranno richiesto

l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi

sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine

indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra

indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.=====

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.=====

7. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o della Centrale di Committenza a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

8. Ciascuna singola Amministrazione contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura.=====

9. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Centrale di Committenza e/o l'Amministrazione contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

=====Articolo 18=====

=====CAUZIONE DEFINITIVA=====

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Centrale regionale di committenza e delle Amministrazioni una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Centrale di Committenza.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.=====

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza e le Amministrazioni contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.=====

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e

dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della centrale regionale di committenza e delle Amministrazioni contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.=====

5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono alla Centrale di Committenza i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale di Committenza.=====

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale di Committenza.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel

presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o la

Centrale di Committenza hanno facoltà di dichiarare risolto

rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

=====Articolo 19=====

=====PROPRIETA' DEI PRODOTTI=====

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, la proprietà delle attrezzature e di tutti i materiali necessari a svolgere le prestazioni resta in capo al Fornitore che rimane unico responsabile della custodia.=====

2. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione acquisisce la proprietà degli eventuali impianti e/o attrezzature acquistati a partire dalla data di consegna di cui al capitolato tecnico; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.=====

=====Articolo 20=====

=====RISERVATEZZA=====

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e

in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente

necessari all'esecuzione della Convenzione.=====

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì,

relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in

esecuzione della Convenzione.=====

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o

divengano di pubblico dominio.=====

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da

parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori,

nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e

collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza

anzidetti.=====

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la

Centrale di Committenza, nonché le Amministrazioni Contraenti,

hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto,

rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di

Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a

risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.=====

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della

Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la

partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa

comunicazione alla Centrale di Committenza delle modalità e

dei contenuti di detta citazione.=====

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto

previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi

regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

=====Articolo 21=====

=====RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA=====

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.=====

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dall'Amministrazione contraente e/o dalla Centrale regionale di committenza, per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di considerare, risolti di diritto il relativo Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.=====

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione

previste dall'art 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione

contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456

Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al

Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun

termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura

nei seguenti casi:=====

- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al

Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di

contestazione ufficiale;=====

- violazione delle norme in materia di cessione del

contratto e dei crediti;=====

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente

escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione

definitiva";=====

- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di

ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo

"Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";=====

- applicazione delle penali oltre la misura massima

stabilita dall'articolo "Penali";=====

- nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei

flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";=====

- nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";=====

- nei casi di cui all'articolo "Subappalto";=====

- nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";=====

4. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Centrale regionale di committenza, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";=====
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";=====
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";=====
- nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";=====
- nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;=====
- nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";=====
- nei casi di cui all'articolo "Subappalto";=====
- nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";=====
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;=====

5. L'Amministrazione potrà altresì risolvere il Contratto di Fornitura ogni qualvolta il Fornitore venga meno agli obblighi previsti nel progetto di assorbimento del personale soggetto all'applicazione della clausola sociale, presentato all'atto di affidamento della Ordinativo di Fornitura. In tale ipotesi la Centrale regionale di Committenza si riserva di valutare la gravità della predetta violazione ai fini dell'eventuale risoluzione della Convenzione. In caso di mancata presentazione del progetto di assorbimento per tre volte la Centrale regionale di Committenza si riserva di valutare l'eventuale risoluzione della Convenzione.=====

6. La Centrale regionale di committenza si impegna inoltre ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.=====

7. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere

ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.

8. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Centrale regionale di committenza e/o le Amministrazioni hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.=====

9. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Amministrazione contraente e/o della Centrale regionale di committenza al risarcimento dell'ulteriore danno.=====

10. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di fornitura. In tal caso la Centrale regionale di committenza e/o le Amministrazioni per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di fornitura.=====

=====Articolo 22=====

=====RECESSO=====

1. La Centrale di Committenza ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con

lettera raccomandata a/r.=====

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo:=====

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso
ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile
in materia di procedure concorsuali, che proponga lo
scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la
ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i
creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un
liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili
funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga
incaricato della gestione degli affari del Fornitore;=====

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti
per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici
e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal
Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la
quale è stato scelto il Fornitore medesimo;=====

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione
o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il
Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con
sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica
Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il
patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste
dalla normativa antimafia.=====

3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa,

di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.=====

4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:=====

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;=====

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;=====

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il

patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste

dalla normativa antimafia.=====

5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve

cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che

tale cessazione non comporti danno alcuno per le

Amministrazioni Contraenti.=====

6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il

Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite,

purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il

corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando

espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale

pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore

compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in

deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

=====Articolo 23=====

===DANNI, RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA=====

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per

infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o

di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle

Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi

oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura,

ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre

inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni

contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di

terzi.=====

2. Il Fornitore, inoltre, ha presentato una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.=====

3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro e, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla

cessazione delle attività del rapporto contrattuale prevede la rinunzia dell'assicuratore, sia nei confronti della Centrale regionale di committenza che delle Amministrazioni contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 Codice Civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893 Codice Civile.=====

4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.=====

=====Articolo 24=====

=====SUBAPPALTO=====

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di ricorrere al subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto).=====

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero

derivare alle Amministrazioni Contraenti, la Centrale di

Committenza o a terzi per fatti comunque imputabili ai

soggetti cui sono state affidate le suddette attività.=====

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata

della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i

requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo

svolgimento delle attività agli stessi affidate.=====

4. Il subappalto è autorizzato dalla Centrale di Committenza.

Il Fornitore si impegna a depositare presso la Centrale di

Committenza medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio

dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la

copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista

dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la

dichiarazione attestante il possesso da parte del

subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente

normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso

affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere

inviata anche all'Amministrazione Contraente. In caso di

mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel

termine previsto, la Centrale di Committenza non autorizzerà

il subappalto.=====

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati

documenti nel termine previsto, la Centrale di Committenza

procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della

suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine

essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.=====

6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.=====

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Centrale di Committenza e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.=====

8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Centrale di Committenza e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.=====

9. Ai sensi dell'art 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.=====

10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.=====

11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da

parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi,
la Centrale regionale di committenza potrà risolvere la
Convenzione e le Amministrazioni contraenti l'Ordinativo di
fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.==

12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni
di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ovvero nel caso sia
vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia
richiesto in offerta).=====

=====Articolo 25=====

=====DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI=====

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a
qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di
fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo
quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs.
50/2016.=====

2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i
crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da
parte della Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art.
106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.=====

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli
obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni
Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i
singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva

ragione. =====

=====Articolo 26=====

=====RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO=====

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Pietro Tolu il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Centrale di Committenza, nonché di ciascuna Amministrazione.=====

2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono:=====

numero telefonico 3483583763=====

indirizzo e-mail:=====

pietrotolu@vigilanzalanuorese.it;=====

direzione@vigilanzalanuorese.it;=====

3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Centrale di committenza regionale nonché a ciascuna Amministrazione contraente.=====

=====Articolo 27=====

=====TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO=====

1. L'aggiudicatario dovrà erogare i servizi oggetto del presente contratto nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di trattamento dei dati personali e in particolare del Regolamento UE n. 2016/679.=====

2. I dati forniti dall'aggiudicatario vengono trattati dall'Amministrazione regionale ai fini della gestione ed

esecuzione economica ed amministrativa del contratto.=====

3. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy (aggiornato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e dal Regolamento UE n. 2016/679.=====

4. Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario assumerà il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE e sarà all'uopo nominato. Le indicazioni specifiche sulla natura, sull'impegno e sulle responsabilità del fornitore in relazione all'incarico di Responsabile del Trattamento saranno comunicate dal rispettivo Titolare del Trattamento in sede di nomina.=====

L'aggiudicatario dovrà, pertanto, mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del citato regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.=====

Per quanto concerne i trattamenti di competenza regionale, titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del Presidente.=====

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, ovvero DPO - Data Protection Officer) della Regione Autonoma della Sardegna è

l' "Unità di progetto Responsabile della protezione dati per il sistema Regione", nella persona del suo Coordinatore. Sede: Cagliari - Viale Trieste n. 186 - Tel.: 070.606.5735 - mail: rpd@regione.sardegna.it - pec: rpd@pec.regione.sardegna.it====

=====**Articolo 28**=====

=====**ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**=====

1. La presente Convenzione viene stipulata in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art.32, comma 14 del d.lgs. 50/2016.=====

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.===

3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.=====

=====**Articolo 29**=====

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE

COATTA E CONCORDATO PREVENTIVO DEL FORNITORE O IN CASO DI

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.108, ovvero di recesso del contratto ai sensi dell'art 88 comma 4 ter del DL. n° 159/2011 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, la Centrale di Committenza interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto si procede ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

=====Articolo 30=====

=====FORO COMPETENTE=====

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale di Committenza, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.=====

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.=====

=====Articolo 31=====

=====CLAUSOLA FINALE=====

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato

il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.=====

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.=====

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.=====